Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 290

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 18 dicembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1159.
**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:

« Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

« L'abbonamento è obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero ».

Art. 2.

Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sarà riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.

Art. 3.

Ai numeri 1-*a*) e 2-*a*) della lettera A) dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: « chilogrammi 500 e chilogrammi 400 » sono aggiunte rispettivamente le parole « fino a chilogrammi 680 esclusi » e « fino a chilogrammi 500 esclusi ».

Art. 4.

**All'art. 11, secondo comma,** del decreto-legge 24 no**vembre 1954, n. 1069, dopo le parole:** « convertito nella **legge 3 dicembre 1948, n.** 1388. », sono aggiunte le pa**role: « L'Amministrazione** può **consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito ».**

**La presente legge, munita** del **sigillo** dello Stato, **sarà inserta nella Raccolta** ufficiale delle leggi e dei **decreti della Repubblica Italiana.** E' fatto obbligo a chiunque spetti **di osservarla** e di farla osservare come **legge dello Stato.**

Data a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — VANONI — ROMITA — VILLABRUNA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. **1160**.
**Trasformazione in posto di professore stabile di arti grafiche del posto di professore di disegno e pittura applicata alla decorazione murale nell'Istituto statale d'arte « Bernardino Betto » di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 426, che approva lo statuto dell'Istituto statale d'arte « Bernardino Betto » di Perugia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1952, n. 666;

Considerata la necessità di trasformare il posto di professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore dell'officina di decorazione murale, di ceramica e del laboratorio di incisione in posto di professore stabile di arti grafiche con la direzione dei relativi laboratori;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1954 il posto di professore stabile di disegno e pittura applicata alla decorazione murale, direttore dell'officina di decorazione murale,

di ceramica e del laboratorio di incisione nell'Istituto statale d'arte « Bernardino Betto » di Perugia è trasformato in posto di professore stabile di arti grafiche con la direzione dei relativi laboratori, con il medesimo sviluppo di carriera (gruppo *A*, grado 10°, 9°, 8° 7° e 6°).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *dicembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. **1161**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1° giugno 1939, numero 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056: 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383 e 13 febbraio 1954, n. 750;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

16) Semeiotica medica;
17) Anatomia topografica;
18) Semeiotica chirurgica;
19) Terapia medica sistematica;
20) Neurochirurgia;
21) Genetica umana.

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

14) Igiene dei prodotti della pesca e derivati, con elementi di pescicoltura;
15) Igiene del latte e derivati;
16) Genetica;
17) Produzione e conservazione del foraggio ai fini zootecnici.

La « scuola di perfezionamento in anestesia » è trasformata in « scuola di specializzazione in anestesia » con il seguente nuovo ordinamento.

*Scuola di specializzazione in anestesia.*

Art. 98. — *a*) E' istituita presso la clinica chirurgica generale la scuola di specializzazione in anestesia per il conseguimento di un diploma di specialista in anestesia.

*b*) Il direttore della scuola è designato dal Consiglio della Facoltà anno per anno.

*c*) Sono ammessi alla scuola un numero non superiore a 12 di laureati in medicina e chirurgia delle Università italiane.

*d*) Il termine per la presentazione delle domande è tassativamente fissato al 30 novembre di ogni anno.

*e*) La selezione dei richiedenti l'iscrizione al fine della ammissione entro il numero dei posti disponibili, è fatta dal Consiglio della Facoltà, sentito il direttore della scuola, che provvederà alla valutazione degli aspiranti in base ai titoli e occorrendo a esame.

*f*) La durata del corso è di due anni: in questo periodo gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nella clinica chirurgica generale.

*g*) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) i fondamenti anatomici delle anestesie;
2) i fondamenti fisiologici delle anestesie;
3) i fondamenti farmacologici delle anestesie;
4) le anestesie generali;
5) le anestesie loco-regionali;
6) trattamento pre e post-anestetico.

*h*) Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore.

*i*) Al termine del primo anno gli allievi dovranno superare:

un esame speciale sulla materia degli insegnamenti fondamentali come dai paragrafi 1), 2) e 3) della lettera *g*).

Al termine del secondo anno gli allievi dovranno superare:

1) un esame speciale sulla materia di insegnamento teorico pratico, come dai paragrafi 4), 5) e 6) della lettera *g*),

2) un esame di diploma consistente in una dissertazione orale su argomento attinente all'enestesia, scelto dall'allievo ed approvato dal direttore.

*l*) Le Commissioni degli esami speciali saranno costituite di tre membri nominati dal preside della Facoltà scelti fra gli insegnanti della scuola, su proposta del direttore.

La Commissione dell'esame di diploma è composta di cinque membri ed è presieduta dal preside od in sua assenza dal direttore della scuola, il quale ne fa parte di diritto.

*m*) Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite per legge per gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia nonchè ad un contributo nella misura stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udite la Facoltà e Scuole.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1162**.

**Emissione di un francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo commemorativo della Resistenza, in concomitanza con le solenni manifestazioni promosse per celebrare il decennale dello storico periodo;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo della Resistenza in occasione del suo decennale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno indicate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno stabiliti i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. **1163**.

**Acquisto, da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara, di un appezzamento di terreno per la costruzione della nuova sede camerale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 248 in data 19 luglio 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione della nuova sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa e Carrara è autorizzata ad acquistare dal Demanio dello Stato un appezzamento di terreno di mq. 3085, sito in zona centrale della città di Carrara, alle condizioni previste nella deliberazione n. 248 del 19 luglio 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 87, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1954.

**Modalità di pagamento delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono pagate mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Art. 2.

Le tasse dovute per la frequenza degli istituti e scuole di cui al precedente articolo possono essere versate in quattro rate bimestrali, di cui la prima deve essere corrisposta all'atto dell'iscrizione, e le tre seguenti, rispettivamente, entro i mesi di dicembre, di febbraio e di aprile di ciascun anno scolastico.

Art. 3.

Le tasse per gli esami di ammissione, di idoneità, di licenza, di maturità e di abilitazione debbono essere pagate in un'unica soluzione all'atto della presentazione della relativa domanda.

Le tasse di immatricolazione, quando dovute, debbono essere versate, pure in un'unica soluzione, insieme con la prima rata della tassa di frequenza, all'atto dell'iscrizione.

La tassa di diploma è pagata in un'unica soluzione all'atto del rilascio dei titolo nella misura vigente per l'anno scolastico nel quale è stato conseguito il diritto al diploma.

Roma, addì 16 settembre 1954

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MARTINO

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1954*
*Registro n. 22, foglio n. 56*

(5926)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1954.

**Determinazione dei coefficienti di valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell'imposta complementare.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1955, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio finanziario 1955-56, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili inscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1954-55, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1954

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1954*
*Registro n. 27 Finanze, foglio n. 107.* — BENNATI

(5911)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1954.

**Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 367, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con successivo decreto 11 agosto 1951;

Visti i propri decreti 27 aprile e 22 luglio 1948, con i quali fu costituito il Consiglio di amministrazione della Banca, ed il decreto 6 novembre 1950, con il quale fu rinnovata la prima metà dei membri di tale Consiglio;

Considerato che i membri di cui al citato decreto 6 novembre 1950, sono scaduti dalla carica per compiuto quadriennio, e che pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il quadriennio 1954-58;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Ravvisata l'urgenza di provvedere alle nomine anzidette;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, i signori:

Di Cristina dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marinone dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Cobianchi dott. Edmondo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Valentini dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mantica Quirino, in rappresentanza delle classi lavoratrici, giusta designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bracco prof. Roberto, in rappresentanza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Marinelli avv. Oddo, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1954

*Il Ministro*: GAVA

(5931)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Borraccia Michele, residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, il 5 gennaio 1955;

Broccardi Iacopo, residente nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, il 24 gennaio 1955;

Ferrini Giuseppe, residente nel comune di Luino, distretto notarile di Milano, il 26 gennaio 1955;

Fiaccadori Oreste, residente nel comune di Guastalla, distretto notarile di Reggio Emilia, il 28 gennaio 1955.

(5933)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1959 n. 8636, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8637, capitale nominale L. 35.000, a favore di Ruggiero Maria Pia fu Giovanni, minore; n. 8638, capitale nominale L. 10.000, a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore; n. 8639, capitale nominale L. 35.000, a favore di Ruggiero Raffaele fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Scalera Maria fu Attilio vedova Ruggiero, vincolati di usufrutto a favore di quest'ultima e col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 9 dicembre 1954

*Il direttore generale*: DI CRISTINA

(5917)

### Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4,50 % 1959, n. 11621, capitale nominale di L. 145.000, intestato a Scordo Annina fu Domenico, dom. a Reggio Calabria, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 9 dicembre 1954

*Il direttore generale*: DI CRISTINA

(5925)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 17 dicembre 1954

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,80 | 645 — |
| » Firenze | 624,95 | 642 — |
| » Genova | 624,90 | 645 — |
| » Milano | 624,90 | 645 — |
| » Napoli | 624,975 | 645 — |
| » Palermo | 624,90 | 645,25 |
| » Roma | 624,88 | 645,25 |
| » Torino | 624,97 | — |
| » Trieste | 624,90 | — |
| » Venezia | 624,95 | 645,15 |

### Media dei titoli del 17 dicembre 1954

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,70 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62,90 |
| Id. 5 % 1935 | 96,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 83,20 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 72,40 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 93,125 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,50 |
| Id. 5 % 1936 | 94,925 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,725 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 17 dicembre 1954

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632)

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. 624,89 |
| 1 dollaro canadese | » 645,12 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | |
|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. 1749,69 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

| Numero d'ordine | DITTA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha | Estremi decreto Presidenziale espropriazione | | | | Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità | | | Ammontare indennità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | Gazzetta Ufficiale | | Data | Reg. Agricoltura | | |
| | | | | | | N. | Data | | N. | Foglio | Lire |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | | |
| 1 | BRUNO Giovanni e Pietro fu Michele | Gravina | 63 57.64 | 1252 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 23-10-54 | 18 | 318 | 6.672.006 — |
| 2 | CASILLO Salvatore fu Francesco | San Severo | 217.97.23 | 3359 | 18-12-52 | 14 s. o. 1 | 19- 1-53 | 23-10-54 | 18 | 320 | 22.520.209 — |
| 3 | FRIULI Rachele fu Carlo | Minervino | 83.96.00 | 487 | 14- 5-52 | 120 s. o. | 24- 5-52 | 29-10-54 | 19 | 158 | 6.224.357 — |
| 4 | PICCIRELLA Matteo fu Alfonso | Apricena | 46.83.56 | 1268 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 29-10-54 | 19 | 159 | 2.539.262,95 |
| 5 | PICCIRELLA Matteo fu Alfonso | San Severo | 116.60.94 | 1271 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 29-10-54 | 19 | 161 | 10.559.289 — |
| 6 | PICCIRELLA Matteo fu Alfonso | San Nicandro Garganico | 227.22.93 | 1270 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 29-10-54 | 19 | 160 | 12.835.372,70 |
| 7 | POLINI Domenico fu Antonio | Irsina | 17.65.28 | 500 | 14- 5-52 | 120 s. o. | 24- 5-52 | 29-10-54 | 19 | 162 | 1.678.851 — |
| 8 | POLINI Domenico fu Antonio | Gravina | 183.22.74 | 1277 | 4-11-51 | 276 s. o. | 30-11-51 | 29-10-54 | 19 | 163 | 8.347.824 — |
| 9 | PORRO Nicola fu Nicola | Canosa | 97.11.47 | 1657 | 18-12-51 | 29 s. o. | 4- 2-52 | 29-10-54 | 19 | 164 | 11.487.725 — |
| 10 | RICCI Giuseppina di Matteo Giuseppe | Rignano Garganico | 124.93.84 | 259 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 29-10-54 | 19 | 165 | 13.090.702 — |
| 11 | BALSAMO Grazia fu Federico | Brindisi | 57.91.36 | 2252 | 19-11-52 | 295 s. o. 2 | 20-12-52 | 23-10-54 | 18 | 316 | 1.644.747 — |
| 12 | BALSAMO Salvatore fu Federico | Brindisi | 488.41.69 | 1357 | 6- 9-52 | 260 s. o. | 10-11-52 | 23-10-54 | 18 | 317 | 44.264.196 — |
| 13 | CARROZZO Maria fu Rodolfo | Brindisi | 37.51.52 | 2278 | 19-11-52 | 295 s. o. 3 | 20-12-52 | 23-10-54 | 18 | 319 | 9.908.400 — |
| 14 | CASTRO Antonino fu Calogero | Ginosa | 25.65.03 | 4122 | 28-12-52 | 19 s. o. 1 | 24- 1-53 | 23-10-54 | 18 | 321 | 2.711.360 — |
| 15 | CURATO Nicola fu Francesco Paolo | Troia | 100.49.13 | 268 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 23-10-54 | 18 | 322 | 10.023.205 — |
| 16 | DE STEFANO Serafina fu Francesco Paolo | Biccari | 51.77.51 | 786 | 27- 5-52 | 162 s. o. | 15- 7-52 | 29-10-54 | 19 | 157 | 5.384.610 — |
| 17 | SANTANGELO Ettore fu Alberto | Venosa | 42.03.82 | 1491 | 6- 9-52 | 269 s. o. | 20-11-52 | 29-10-54 | 19 | 166 | 2.315.388 — |
| 18 | SELVAGGI Alberico di Francesco | Avetrana | 29.14.24 | 2226 | 19-11-52 | 295 s. o. 1 | 20-12-52 | 29-10-54 | 19 | 167 | 2.177.376 — |
| 19 | CASCIO Leonardo di Vincenzo | Ginosa | 227.70.91 | 2638 | 29-11-52 | 7 s. o. 2 | 10- 1-53 | 29-10-54 | 19 | 144 | 30.630.505,25 |
| 20 | DE PASQUALE Aurelio fu Raffaele | Torremaggiore | 67.72.11 | 2026 | 19-11-52 | 294 s. o. 1 | 19-12-52 | 29-10-54 | 19 | 145 | 5.317.441 — |
| 21 | GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola | Laterza | 36.60.99 | 2083 | 19-11-52 | 294 s. o. 2 | 19-12-52 | 29-10-54 | 19 | 146 | 4.176.420,50 |
| 22 | MARINOSCI Giovanna fu Martino | Avetrana | 233.39.28 | 1486 | 6- 9-52 | 269 s. o. | 20-11-52 | 29-10-54 | 19 | 147 | 6.112.950 — |
| 23 | PETRONE Pasquale fu Vincenzo | San Severo | 30.29.06 | 2343 | 19-11-52 | 295 s. o. 4 | 20-12-52 | 29-10-54 | 19 | 148 | 4.248.264 — |
| 24 | STRADA Guglielmo fu Giuseppe | Montescaglioso | 78.97.48 | 1742 | 3-10-52 | 278 s. o. | 1-12-52 | 29-10-54 | 19 | 149 | 4.289.418,75 |
| 25 | TARANTINI Giuseppe fu Giulio | Montescaglioso | 32.67.92 | 2146 | 19-11-52 | 294 s. o. 4 | 19-12-52 | 29-10-54 | 19 | 150 | 1.453.552,65 |
| 26 | TARANTINI Italo di Giuseppe | Ginosa | 81.82.21 | 946 | 25- 6-52 | 173 s. o. | 28- 7-52 | 29-10-54 | 19 | 151 | 5.366.859,10 |
| 27 | TARANTINI Italo di Giuseppe | Bernalda | 26.74.47 | 274 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 29-10-54 | 19 | 152 | 1.853.583,70 |
| 28 | TARANTINI Maria Teresa di Giuseppe | Bernalda | 39.08.00 | 273 | 2- 4-52 | 93 s. o. 1 | 19- 4-52 | 29-10-54 | 19 | 153 | 2.598.891,30 |

Roma, addì 29 novembre 1954

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(5801)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari è vacante la cattedra di « chimica biologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5938)

# REGIONE SICILIANA

**Decreto assessoriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 74 del 18 novembre 1954.**

DECRETO 2 novembre 1954 (671).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Quattro Finaite Giardo ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, numero 22;

Premesso:

che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale della agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica « Quattro Finaite Giardo », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dal prof. Francesco Platzer e dal dott. Luigi Vassallo;

Che in base allo studio economico-agrario della zona predetta, della estensione di Ha. 32.340, ricadente nella provincia di Palermo, i redattori prof. Francesco Platzer e dott. Luigi Vassallo, hanno ritenuto di dover dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

1ª sottozona: terre appartenenti a piccole proprietà trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha;

2ª sottozona: terre a seminativi, situati al disotto di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno cerealicolo-zootecnico con o senza arborature;

3ª sottozona: terre a seminativi, situati al di sopra di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno zootecnico-cerealicolo;

4ª sottozona: pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi;

5ª sottozona: colture legnose specializzate;

6ª sottozona terre irrigue o irrigabili;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi espressi in valori minimi ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono, del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

*a*) viabilità aziendale ed interaziendale;

*b*) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

*c*) sistemazione idraulica-agraria dei terreni;

*d*) opere di piccola bonifica;

*e*) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni e alla destinazione dell'azienda;

*f*) eventuali piantagioni arboree.

Considerato:

che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951, e presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

che avverso tali direttive furono presentati complessivamente n. 10 ricorsi da parte dei signori:

1) Ferrara Giacomo Emanuele di Vincenzo;
2) Ferrara Giacomo Emanuele di Vincenzo;
3) Ferrara Vincenzo fu Emanuele;
4) Ferrara Vincenzo fu Emanuele;
5) Mavaro Anna fu Luigi in Ferrara;
6) Mavaro Anna fu Luigi in Ferrara;
7) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi;
8) Riso Giovanni fu Domenico;
9) Mancuso Vincenzo fu Antonino e coeredi;
10) Leone Baldassarre;

che i motivi dei predetti ricorsi vertono:

1) sui vincoli contrattuali esistenti, i quali costituiscono una remora alla trasformazione fondiaria;

2) sulla tranquillità del possesso, compromessa dalla legislazione sull'assegnazione delle terre incolte e sull'imponibile di mano d'opera;

3) sull'irrealizzabilità delle direttive e sulla rigidità dei criteri di attuazione;

4) sull'inattuabilità dei turni di avvicendamento previsti;

5) sul carico di bestiamo, che può essere fissato dopo aver risolto il problema idrico e che, in ogni caso, risulta eccessivo;

6) sugli impianti arborei od arbustivi, che debbono dipendere anche dalla natura del terreno;

7) sulla necessità di sistemare il bacino di fondo valle di competenza dello Stato, prima della sistemazione dei terreni;

8) sulla necessità di eseguire opere di carattere pubblico per fornire l'acqua potabile;

9) sulla necessità di non rendere obbligatorie le costruzioni stradali particolarmente onerose;

10) sulle costruzioni rurali, che debbono dipendere dal sistema di conduzione;

che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, esaminati i dieci ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento sia perchè l'attuale legislazione garentisce la libertà contrattuale e la tranquillità del possesso e della conduzione, sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi, nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi;

che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 7, emesso ad unanimità nell'adunanza del 2 febbraio 1954, ha espresso il parere che i motivi dei dieci ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè non rientrano nel merito delle direttive o perchè sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare;

che lo stesso Comitato regionale per la bonifica ha manifestato l'avviso che siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica « Quattro Finaite Giardo »;

che le stesse direttive sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e su-

bordinario alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

che entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 10 ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica « Quattro Finaite Giardo » perchè i motivi in essi contenuti sono o infondati in fatto e in diritto, o da considerare in sede di approvazione dei piani particolari.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta riferita ad un territorio di Ha. 32.340, ricadente nella provincia di Palermo, delimitata dal seguente perimetro:

a *nord*: una linea che parte dal passaggio a livello a quota 630 della ferrovia Palermo-Corleone (a circa m. 400 della stazione di Ficuzza), segue il tracciato ferroviario verso Godrano, fino al ponte sulla valle Rocca d'Elice, risale la valle per circa 600 metri e poi devia per portarsi alla Portella Gramigna dove incontra la trazzera per Godrano, che segue, fino alla quota 659 sulla rotabile da bivio Lupo a Godrano. Segue la rotabile fino a Godrano, e quindi la rotabile per Cefalà Diana fino alla curva della quota 619, da dove, abbandonando la rotabile, segue il confine comunale tra Cefalà Diana e Mezzoiuso che, per Pizzo Lungocucco e Cozzo Fontanazze raggiunge in contrada Scorciavacca, la strada da Mezzoiuso a Villafrati che percorre fino al bivio della strada statale n. 121 (Catanese). Percorre circa 300 metri della statale, a sud di Villafrati e poi devia a nord-est e poi ad est, lungo la trazzera che, in contrada Logo di Munna volge a sud fino ad incontrare il confine tra i comuni di Villafrati e Mezzoiuso. Segue questo confine lungo la cresta della Serra Capezzana fino alla quota 636 a sud-est del Cozzo Rocca Cavallo, dove lo abbandona per volgere a sud-est;

a *est*: una linea che, partendo dalla quota 636 a sud-est del Cozzo Rocca Cavallo segue la lunga cresta del Cozzo Bardaro, della Stretta di Carcaci, e di Serre, quindi le quote 721, 756, 693, 735, le Balze della Chiusa e poi per le quote 657 e 509 e per Casa Cascio (quota 459) arriva al Vallone Pecorone e lo segue fino alla confluenza col fiume San Leonardo. Da qui risale per breve tratto il fiume San Leonardo e quindi segue il confine tra i comuni di Caccamo e Giminna fino alla quota 213 dove lo abbandona per seguire il confine comunale tra Caccamo e Vicari. Segue questo confine verso est per monte Lista di San Giorgio e lo abbandona all'incontro con la trazzera per le case Bonanno. Per le quote 385 e 429 arriva a casa Croce e di qui, con linea quasi retta sale, verso sud-ovest, al pizzo di Sughero da dove per la quota 662, segue la cresta « La Montagna » la quota 793 del Pizzo, raggiunge il centro abitato di Roccapalumba, che lascia alla sua destra. Segue poi, per circa un chilometro, la strada provinciale da Roccapalumba alla strada statale n. 121 (Catanese), che raggiunge al bivio di quota 474 e da qui segue la strada statale verso Palermo fino al bivio Manganaro, e quindi la strada provinciale per Lercara Friddi fino al bivio a nord-est del centro abitato di Lercara;

a *sud*: la strada provinciale fra Lercara e Filagà fino al bivio con la strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina);

a *ovest*: la strada statale n. 118 che abbandona alla progressiva 43.250 circa per seguire, verso nord, la trazzera per Quattro Finaite. Di qui volge a nord-est lungo la trazzera in contrada Lavanche, e per quota 908 raggiunge al bivio a quota 927, il confine tra i comuni di Godrano e di Corleone, seguendo il quale, per Cozzo Ramusa, e le quote 939, 928, 954, 1061, raggiunge la cima della Rocca Busambra, dove abbandona il limite comunale per seguire un valloncello che, attraverso al Bosco della Ficuzza, raggiunge il trivio delle strade forestali nel bosco stesso. Di qui lungo la strada forestale si porta all'abitato di Ficuzza, che lascia alla destra, e poi al passaggio a livello (a quota 630) della ferrovia da Palermo a Corleone, a circa 400 metri prima della stazione di Ficuzza.

Entro il perimetro del comprensorio sopra descritto è racchiuso il comprensorio del Consorzio di bonifica « Quattro Finaite Giardo » i cui confini sono i seguenti, iniziando dalla strada provinciale Lercara-Filaga e procedendo in senso antiorario:

una linea che, partendo dal km. 6 della strada Lercara-Filaga, segue verso nord-ovest un valloncello affluente della valle Riena fino alla confluenza. Segue poi la valle Riena, la quale, a quota 600, diventa confine tra i comuni di Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia, e poi confine tra i comuni di Vicari e Prizzi. Abbandonato il confine comunale, segue ancora la valle Riena fino alla confluenza col fiume della Margana e questo fino alla confluenza col fiume Trinità. Da questo punto devia verso sud-ovest per risalire il fiume Trinità, che diventa confine tra i comuni di Campofelice di Fitalia e Vicari e poi tra i comuni di Campofelice di Fitalia e Prizzi, assumendo successivamente i nomi di fiume Centosalme e fiume Amendola. Alla quota 379 del fiume Amendola devia a sud-ovest e risale a quota 394 a casa Magazzinazzo da dove segue la trazzera per la Masseria Giardo (quota 536). Dalla Masseria, con linea retta, attraverso la quota 497, raggiunge una trazzera lungo la quale, volgendo ad est, raggiunge, a quota 409 il vallone Giardo, che risale fino alle origini a quota 845. Di qui, con linea curva, sale alla cima di Cozzo Gargioli e volge ad ovest verso la Serra dei Salici. A circa 750 metri dal Cozzo dei Salici, volge con linea retta verso sud, in contrada Roccuzzo, fino a raggiungere, nei pressi del km. 4, la strada rotabile che, dalla strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) porta alla strada provinciale da Lercara Friddi al bivio Filaga.

Segue la rotabile verso est, fino a m. 500 circa dopo il km. 5 e l'abbandona per seguire la trazzera che, per quota 770, raggiunge il vallone di Sant'Antonio. Giunta al vallone la linea sale lungo lo spartiacqua, alla cima del monte Carcaci (quota 1196) e poi, con una spezzata, per le quote di spartiacque 1189, 1118, 1111, 1072, arriva alla quota 1103 di Cozzo Voturo dove scende a raggiungere la trazzera che porta verso nord, a Portella Riena. Segue, verso sud, la trazzera, per circa 200 metri, fino al bivio e di qui, con linea retta, verso sud-est, in aperta campagna raggiunge la fonte e la strada provinciale per bivio Filaga al chilometro 11.

Art. 3.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione della agricoltura per la predetta zona sono i seguenti:

1ª Sottozona dei terreni appartenenti a piccole proprietà trasformate e costituenti fondi inferiori ad Ha. 20:

non si impongono particolari obblighi trattandosi di terreni costituenti fondi di ampiezza inferiore a 20 ettari, prossimi ai centri abitati e che hanno raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili;

2ª Sottozona dei terreni a seminativi situati al di sotto di 700 metri suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealitico in uno cerealicolo-zootecnico, con o senza arboratura:

1) presentazione del piano particolare per proprietari di fondi di superficie superiori ad Ha. 30: per i fondi compresi tra 20 e 30 Ha., l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri;

2) ordinamento colturale: per i terreni argillosi o tendenzialmente tali, l'ordinamento colturale deve essere continuo e deve avere una superficie non superiore al 50 % a cereali.

La rimanente superficie dovrà essere destinata al rinnovo ed a foraggere;

3) piantagioni legnose: ove le condizioni di terreno lo consentono, destinare il 10 % della superficie produttiva a colture legnose;

4) sistemazione idraulico-agraria: per impedire erosioni e smottamenti, si dovrà provvedere alla costruzione di fossi di guardia ed a sistemazioni di carattere estensivo, quali il girapoggio, il cavalcapoggio, il ciglionamento con piantagioni a filari.

Si dovrà procedere al rimboschimento dei compluvi, semprechè di competenza privata.

Per i terreni con pendenza superiore al 30 %, si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con briglietté a difesa dei collettori;

5) carico di bestiame: nei fondi di superficie superiore a 20 ettari si debbono allevare kg. 120 di peso vivo per ettaro di seminativo, kg. 80 di peso vivo per ettaro di pascolo permanente e kg. 40 di peso vivo per ettaro di bosco non vincolato.

Il predetto carico di bestiame, dovrà essere costituito per almeno i 2/3, da bovini stabulati o semistabulati;

6) costruzioni rurali: costruire nel centro aziendale, stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitori di capacità proporzionata all'attività e alle esigenze del fondo.

Si dovrà provvedere, altresì, alla costruzione di igieniche abitazioni coloniche accentrate o sparse, in ragione di mq. 65

di area coperta per ogni 25 ettari di terreno — computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale, con esclusione dei boschi e dei pascoli permanenti.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per il pastore e per il bestiame;

7) approvvigionamento di acqua potabile: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o, eventualmente, di fondi vicini, o, in assenza di questa possibilità, con costruzione di cisterne rispondenti a requisiti igienici;

8) viabilità: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire, alle vie pubbliche quando la distanza non superi 1 km. per le strade aziendali e 2 km. per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendono necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore ad Ha. 120, le distanze suindicate si elevano rispettivamente a km. 2 ed a km. 4;

3ª Sottozona dei terreni a seminativi, situati al di sopra di 700 metri, suscettibili di una trasformazione da un indirizzo prevalentemente cerealicolo in uno zootecnico-cerealicolo:

1) presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore ad Ha. 50: per i fondi compresi tra 20 e 50 ettari l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto stabilito dai successivi numeri;

2) ordinamento colturale: per i terreni argillosi o tendenzialmente tali, l'ordinamento colturale deve essere continuo e deve avere una superficie non superiore al 50 % a cereali.

La rimanente superficie dovrà essere destinata al rinnovo ed a foraggere;

3) piantagioni legnose: ove le condizioni di terreno lo consentano, i fondi superiori a 30 ettari dovranno destinare il 10 % della superficie produttiva a colture legnose;

4) sistemazione idraulico-agraria: per impedire erosioni e smottamenti, si dovrà provvedere alla costruzione di fossi di guardia ed a sistemazione di carattere estensivo, quali il girapoggio, il cavalcapoggio, il ciglionamento con piantagioni a filari.

Si dovrà procedere altresì al rimboschimento dei compluvi, semprechè di competenza privata.

Per i terreni con pendenza superiore al 30 %, si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con briglietto a difesa dei collettori;

5) carico di bestiame: nei fondi di superficie superiore a 15 ettari si debbono allevare kg. 120 di peso vivo per ettaro di seminativo, kg. 80 di peso vivo per ettaro di pascolo permanente e kg. 40 di peso vivo per ettaro di bosco non vincolato.

Il predetto carico di bestiame dovrà essere costituito per almeno i 2/3, da bovini stabulati o semistabulati, nei fondi con superficie seminativa maggiore di Ha. 20;

6) costruzioni rurali: costruire nel centro aziendale, stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitori di capacità proporzionata all'attività e alle esigenze del fondo.

Si dovrà provvedere, altresì, alla costruzione di igieniche abitazioni coloniche accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 ettari di terreno, computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale, con esclusione dei boschi e dei pascoli permanenti.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per il pastore e per il bestiame;

7) approvvigionamento di acqua potabile: per i fondi di superficie superiore a 30 ettari, si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o, eventualmente, di fondi vicini, o, in assenza di questa possibilità, con costruzione di cisterne rispondenti a requisiti igienici;

8) viabilità: per i fondi di superficie superiore a 30 ettari allacciare il centro aziendale, esistente o da costruire, alle vie pubbliche quando la distanza non superi 1 km. per le strade aziendali e 2 km. per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie superiore a 120 ettari, le suindicate distanze si elevano rispettivamente a chilometri 2 ed a km. 4;

4ª Sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria e boschi:

1) presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore a 50 ettari;

2) miglioramento pascolo: provvedere con spietramento, decespugliamento, purchè non si comprometta la stabilità del suolo;

3) carico di bestiame: dotare il fondo di un carico di bestiame mantenibile;

4) costruzioni rurali: costruire ricoveri in muratura di dimensioni proporzionate al carico di bestiame;

5) approvvigionamento di acqua potabile: vi si deve provvedere con la utilizzazione delle risorse idriche;

5ª Sottozona delle colture legnose specializzate:

1) presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore a 20 ettari;

2) fabbricati rurali: per i fondi distanti più di 2 km. da centri abitati, costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 5 ettari a vigneto o per ogni 15 ettari ad oliveto o mandorleto.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da 3 vani, di cui uno per cucina, con una superficie complessiva coperta di mq. 65;

3) viabilità: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire, alle vie pubbliche quando la distanza non superi 2 km. per le strade aziendali e 4 km. per le strade interaziendali;

6ª Sottozona delle terre irrigue ed irrigabili:

1) presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie complessiva, tra asciutta ed irrigua, superiore a 20 Ha;

2) utilizzazione risorse idriche: utilizzare razionalmente le disponibilità di acqua esistenti nel fondo e sostituire eventuali canalizzazioni in terra con canali impermeabili costruiti razionalmente;

3) carico di bestiame: allevare kg. 250 di peso vivo per ettaro di superficie irrigua e kg. 120 per ettaro di superficie non irrigua.

Quando il carico di bestiame viene a superare i kg. 200 di peso vivo per ettaro, esso deve essere costituito, per almeno il 60 %, da bovini;

4) costruzioni rurali: costruire, nel centro aziendale, stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitori di capacità proporzionata all'attività e alle esigenze del fondo.

Si deve provvedere, altresì, alla costruzione di igieniche abitazioni coloniche accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 ettari di terreno, computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale con esclusione dei boschi e dei pascoli permanenti.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per il pastore e per il bestiame.

Art. 4.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano, gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 5.

*Tempo di esecuzione.* — I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di dieci anni dall'approvazione del piano particolare, con inizio dal primo anno.

I campi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti, i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 6.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale della riforma agraria.

Palermo, addì 2 novembre 1954

*L'Assessore*: GERMANÀ

(5902)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (gruppo C, grado 12°).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 20 gennaio 1954 (registro n. 86 Presidenza, foglio n. 256), con il quale venne bandito un concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova (grado 12°, gruppo *C*);

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1954 (registro n. 93 Presidenza, foglio n. 384), con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Vincenzo D'Ambrosio, vice prefetto, membro della Commissione citata è stato trasferito al Ministero dell'interno per altro incarico;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Vincenzo D'Ambrosio con il dott. Giuseppe Giordano, vice prefetto ispettore, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Giordano, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Vincenzo D'Ambrosio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 24 novembre 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
TESSITORI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *dicembre* 1954
*Registro n.* 98 *Presidenza, foglio n.* 387

(5921)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana, indetto dall'Accademia della Crusca**

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e la edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura italiana dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruoli di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 26 giugno 1952;

Apre il concorso a un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione che al momento della pubblicazione del presente bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire, entro un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* alla Accademia della Crusca (piazza dei Giudici n. 1, Firenze), per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica didattica del candidato;
4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio, e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 10 ottobre 1954

*Il Presidente dell'Accademia della Crusca:*
BRUNO MIGLIORINI

(5936)

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota 18 agosto 1954, n. 89297/12106, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami a cento posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (*gruppo A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il posseso dei seguenti requisiti:

*A*) Essere fornito della laurea in economia e commercio rilasciata da una Università o dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

I candidati che sono provvisti del diploma di laurea rilasciato dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche, o della laurea in scienze consolari dovranno, altresì dimostrare di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico, oppure del corrispondente diploma, secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono altresì, prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma ai sensi del precedente comma:

1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica e fisica conseguite in una Università;
2) laurea in scienze coloniali;

3) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara, laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

*B*) Aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

*d*) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

*e*) per i profughi dei territori esteri;

*f*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*g*) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

*a*) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena per delitti commessi sotto le armi;

*b*) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età di 35 anni è elevato ad anni 45, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

*c*) per coloro che alla data del 28 febbraio 1951 dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

*d*) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero; per i funzionari dell'I.R.C.E. che prima dell'istituzione di detto Ente siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso lo Istituto italiano inter-universitario, il suddetto limite massimo di età di anni 45 si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

*C*) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

*D*) Avere il godimento dei diritti politici.

*E*) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

*F*) Essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

*G*) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato 2), dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni sessanta a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato o all'Intendenza di finanza della propria Provincia o, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuto la regolarità, le trasmetteranno subito, con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare:

il nome, il cognome e la paternità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirne l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei coniugati alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto.

I requisiti che diano titolo a precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100.

Il personale imbarcato su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 alle competenti autorità marittime;

*b*) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da lire 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da lire 100.

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circ. n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, numero 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*n*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*o*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

*p*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli altri insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*t*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*) rila-

sciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*u*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore al bando, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

*v*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

*x*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

*y*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

*A*) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

*B*) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

*C*) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

*D*) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

*E*) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco dei Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

*F*) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

*G*) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

I candidati potranno essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora lo si renda necessario.

*H*) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, a cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma, presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 112 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Sarà aggregato, ove occorra, un membro per l'esame di lingue estere, a norma del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quello dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-segretari in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice-segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice-segretari con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito e saranno destinati a prestare servizio in Roma o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 13.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre la indennità di carovita e di funzione, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo, quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1954

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954*
*Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 322.* — GRIMALDI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

*Prove scritte*

Parte 1ª:
1) diritto costituzionale ed amministrativo;
2) istituzioni di diritto civile, diritto commerciale.

Parte 2ª:
Scienza delle finanze, economia politica, statistica metodologica.

Parte 3ª:
Computisteria e ragioneria contabilità di Stato.

*Prova orale*

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro al centro ed alla periferia, con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie centrali e provinciali;
3) lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

*Il Ministro*: GAVA

---

ALLEGATO N. 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

*Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Ufficio del personale* ROMA

Il sottoscritto . di . . e di . nato a (Prov. .) il (1) e residente in (Prov. . .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a n. 100 posti di vice-segretario in prova nel ruolo dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. addì . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano: da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
dipendente dall'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli transitori delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(5903)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale civile.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1954, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 64, col quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale civile amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso predetto è stato fissato al 24 novembre 1954 e che appare opportuno prorogarlo;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale civile amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica è prorogato sino al 31 dicembre 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1954

p. *Il Ministro*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *dicembre* 1954
*Registro n.* 11 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 371

**(5922)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.